

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI  
“MEDICO COMPETENTE” IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.  
PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SANITASERVICE SRL UNIPERSONALE.**

**TRA**

**Sanitaservice Asl Taranto srl Unipersonale**, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento dell'Asl Taranto con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in TARANTO, Viale Virgilio n. 31, in persona dell' Amministratore Unico, Dott. Giuseppe Pulito, legale rappresentante

**E**

**MEIDNLAV S.r.l.s.**, con sede legale in Taranto, Via Principe Amedeo, 8 cap 74121 , iscritta al Registro delle Imprese di Taranto, P. IVA 03175890734 , domiciliata ai fini del presente atto in IDEM SEDE LEGALE, in persona del Dr. Enrico Bellini, Amministratore Unico e Legale rappresentante (di seguito detto anche *fornitore*);

**PREMESSO**

- a) che con la Determina n. 01 del 11/01/2024, la Sanitaservice Asl Ta indiceva avviso di selezione pubblica per soli titoli l'affidamento di incarico di “MEDICO COMPETENTE” in attuazione del D. LGS. N. 81/08 e ss.mm.ii. per le esigenze dell'azienda SANITASERVICE SRL Unipersonale, sino al 31/12/2024 e con possibilità di rinnovo per ulteriori n.12 mesi;
- b) che, lo stesso avviso veniva pubblicato sul B.U.R.P. n.4 del 11/01/2024, con termine ultimo per la presentazione delle candidature individuato nel 15° giorno dalla data di pubblicazione;
- c) la partecipazione e la relativa ammissione alla selezione era consentita, al medico, alla società o all'associazione partecipante che assumerà l'incarico;
- d) la società MEIDNLAV S.r.l.s., con sede legale in Taranto, Via Principe Amedeo, 8 - cap.74121, P.IVA03175890734, nell'avviso ha proposto la dr.ssa Sara Scarnera quale Medico Competente incaricato allo svolgimento della funzione;
- e) che a seguito delle valutazioni amministrative e curriculari, la commissione valutava la candidatura della ditta MEDINLAV SRLS con il punteggio maggiore;
- f) Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Giardina;

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati***

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, nonché nella restante parte del presente atto, ivi inclusi nella lettera d'invito, nell'offerta economica, nonché negli atti e documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

***Articolo 2: Definizioni***

1. Nell'ambito del Contratto s'intende per:
  - a) **Amministrazione aggiudicatrice e contraente:** l'Azienda Sanitaservice Asl Taranto srl Unipersonale;
  - b) **Contratto:** il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - c) **Fornitore:** l'impresa risultata aggiudicataria in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - d) **Parti:** Fornitore e Amministrazione Contraente;
  - e) **Servizio:** incarico medico competente per le necessità della Sanitaservice Asl Taranto srl Unipersonale;

***Articolo 3: Oggetto del Contratto***

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all' affidamento dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. di cui è risultato aggiudicatario il fornitore da parte dell'Amministrazione contraente, nonché alla prestazione dei Servizi in favore della medesima Amministrazione presso il luogo espressamente all'interno dell'art. 6 dell'avviso di selezione pubblicato sul B.U.R.P. n.4 del 11/01/2024;
2. Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente il materiale di cui al punto precedente, di cui dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità.

3. Il fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente a fornire il materiale secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nella lettera d'invito e nell'offerta economica.
4. Il fornitore al fine di adempiere alla prestazione oggetto del contratto, potrà inserire in aggiunta un altro Medico Competente, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, al fine di garantire un maggior numero di visite mediche.

#### ***Articolo 4: Durata del Contratto***

L'incarico avrà decorrenza dalla data della firma dell'incarico e sino al 31/12/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

#### ***Articolo 5: Esecuzione del contratto***

Il fornitore s'impegna ad eseguire la prestazione oggetto del contratto secondo quanto previsto dallo stesso.

#### ***Articolo 6: Condizioni della fornitura***

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura del materiale ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto e di sdoganamento.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Economica nonché nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette forniture salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
5. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
6. Sono a carico della Società appaltatrice tutti gli oneri, ivi inclusi anche quelli non materialmente menzionati nel presente contratto necessari per adempiere a tutti gli obblighi ivi contenuti intesi a garantire la continuità dell'attività.

#### ***Articolo 7: Obbligazioni specifiche del Fornitore***

Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a garantire all'Amministrazione contraente tutte le prestazioni sottoscritte nella lettera di incarico, nonché la conformità del materiale indicati nella lettera d'invito e nell'offerta economica;

#### ***Articolo 8: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### ***Articolo 9: Esecuzione della fornitura***

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a porre a disposizione dell'Amministrazione contraente il materiale di cui è risultato;
2. In ogni caso il fornitore si impegna ad effettuare in maniera cadenzata, programmata con l'Amministrazione, l'effettuazione delle visite mediche secondo quanto specificato dall'art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
  - preventive, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione;
  - specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con cadenza diversa, da Lei stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli da Lei indicati;

- su richiesta del lavoratore, qualora siano da Lei ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - a cura e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti da Lei necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
  - l'impegno a non effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza; negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
3. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e per quanto indicato all'interno dell'art. 6 dell'avviso di selezione pubblica, quali il fornitore si impegna a collaborare nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; nella predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; nello svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza; nell'organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; alla partecipazione all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008); alla partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
4. Si chiede il suo impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
  - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - inidoneità temporanea;
  - inidoneità permanente
5. Si chiede il suo impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.
6. Si chiede il suo impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.
7. l'obbligo, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:
8. consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d));
9. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e));
10. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i));
11. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera l)).

#### ***Articolo 10: Supervisione e controllo***

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto sono svolte dall'Amministrazione contraente, attraverso verifica del Responsabile del Procedimento. All'Amministrazione contraente è demandata anche l'applicazione delle penali stabilite.

#### ***Articolo 11: Corrispettivi***

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle forniture sono quelli riportati nell'art.2 dell'avviso;
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico di "Medico competente" sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture riportanti in allegato l'elencazione delle prestazioni effettuate e dei nominativi del personale visitato, dopo opportuna verifica del Responsabile del Procedimento. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

#### ***Articolo 12: Fatturazione e pagamenti***

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore entro i 30 giorni successivi alla presentazione delle fatture.

2. Ciascuna fattura del Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, e dovrà essere intestata e spedita presso la Sanitaservice Asl Taranto srl Unipersonale.
3. L'importo delle predette fatture sarà corrisposto dall'Amministrazione contraente entro i termini proposti dalla data di ricevimento della fattura e bonificato sul conto corrente IT70C0306915816100000007467 BANCA INTESA SAN PAOLO AGENZIA 15816 – VIA CALAMANDREI, 1 – 74121 TARANTO;
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel presente contratto, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al tasso ufficiale di riferimento.

#### ***Articolo 13: Penali***

Nel caso di difformità di fornitura rispetto alle specifiche tecniche rivenienti dall'offerta della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ipso iure.

#### ***Articolo 14: Riservatezza***

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/1996 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

#### ***Articolo 15: Risoluzione***

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto - ivi compreso quello relativo alla conformità del servizio fornito stabilito dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative tassativamente indicate nel Disciplinare di gara – che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) qualora gli accertamenti, eventualmente compiuti dopo la data di stipula del presente contratto, in merito alla sussistenza dei requisiti, abbiano accertato la mancanza dei requisiti di ordine generale previsti dalla predetta normativa;
  - c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto,

#### ***Articolo 16: Divieto di cessione del contratto***

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa; in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### ***Articolo 17: Foro competente***

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

### **Articolo 18: Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che sarà effettuato per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata legge, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 della legge 675/1996.

### **Articolo 19: Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, con la scissione dei pagamenti prevista dall'art. 17 TER, del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

### **Articolo 20: Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto s'intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non sarà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Taranto, li

L'Amministrazione  
**SANITASERVICE ASL**  
**UNIPERSONALE**  
Amministratore Unico  
Dott. Giuseppe Pulito

Il Fornitore

Il sottoscritto BELLINI ENRICO, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della MEDINLAV S.r.l. con sede legale in Taranto, Via Principe Amedeo, 8 cap 74121, iscritta al Registro delle Imprese di Taranto, P. IVA 03175890734, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 – Esecuzione del contratto  
Articolo 6 – Condizioni della fornitura  
Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del fornitore  
Articolo 11 – Corrispettivi  
Articolo 12 – Fatturazioni e pagamenti  
Articolo 13 – Penali  
Articolo 15 – Risoluzione  
Articolo 18 – Foro competente

TA

, li

24/04/24

Il Fornitore



